

**GESETZESTECHNISCHE
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

| | |
|-----------------------------|----------|
| Aggiunta di allegati | 3 |
| Indice | 4 |

1 Aggiunta di allegati

- 297 Qualora a un atto normativo esistente siano aggiunti uno o più allegati (cfr. n. marg. 65–69), la relativa formula dispositiva, posta sotto un'apposita cifra romana inserita nell'articolato dell'atto modificatore, recita:

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato ... secondo la versione qui annessa.

oppure

II

Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati ... secondo la versione qui annessa.

Se si aggiungono uno o più allegati a un atto contenente un unico allegato, nella versione consolidata dell'atto pubblicata nella RS il CPU attribuisce automaticamente il numero 1 all'allegato esistente; non è quindi necessario disporlo espressamente nell'atto modificatore.

Indice

- 2 -

297 3

- A -

aggiunta di allegati 3

allegato(i) di un atto normativo 3

atti modificatori 3

- C -

cifre romane 3

- M -

modifica 3

- S -

struttura formale 3